



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

**Comunicato Ufficiale n. 09/GST del 08 novembre 2023**

### GIUDICE SPORTIVO

## GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

### GARE DEL 28/10/2023

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **Gara del 28/10/2023 REAL PALOMONTE - SAN VALENTINO 1975**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Real Palomonte relativo alla presunta posizione irregolare ai fini disciplinari del calciatore della società San Valentino 1975 sig. Capistrano Federico (nato il 05/02/1990) che non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe in quanto non avrebbe regolarmente scontato la squalifica inflittagli con C.U. 165 C.R. Campania del 25/05/2023 pag.1779 (allorquando militava con la società S.V.T., nella ultima gara di play off di seconda Categoria); esperita l'attività istruttoria acquisiti tutti referti e le relative distinte di gara successivi la pubblicazione del precitato Comunicato Ufficiale, atteso che il calciatore Capistrano si svincolava a fine stagione sportiva 2022/2023 dalla società S.V.T. e veniva tesserato direttamente in favore della società San Valentino 1975, si osserva che dall'esame della documentazione il calciatore in parola risulta sempre inserito in distinta di gara, e addirittura nella gara oggetto di reclamo è stato ammonito al 15° del secondo tempo; pertanto non risulta scontata la squalifica di cui al C.U. 165/2023; PQM dato atto della rituale comunicazione alle parti ex art.67 comma 6 C.G.S. delibera di accogliere il reclamo proposto e per lo effetto di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, infligge altresì alla reclamata l'ammenda di euro 200,00 squalifica il sig. Capistrano Federico per un ulteriore giornata effettiva da aggiungersi a quella ancora in essere, nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**

**Avv. Marco Cardito**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 200,00 SAN VALENTINO 1975

#### **CALCIATORI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CAPISTRANO FEDERICO (SAN VALENTINO 1975)

# GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

**GARE DEL 28/10/2023**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

## **Gara del 28/10/2023 S.GIOVANNI BATTISTA - CITTA DI TORRE DEL GRECO**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito letti il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Citta di Torre del Greco con il quale la società ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta ed utilizzato quale assistente di parte un soggetto non avente titolo poichè non censito quale dirigente; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive e documenti con cui ha contestato l'avverso dedotto; effettuata l'istruttoria anche presso la segreteria di questo C.R. Campania è emerso che il soggetto in questione risulta regolarmente censito in favore della società reclamata quale Vice Presidente e pienamente legittimato a svolgere le funzioni di cui innanzi ex art.63 comma 2 N.O.I.F.; PQM dato atto della rituale comunicazioni alle parti ex art.67 comma 6 C.G.S. rigetta il reclamo così come proposto e per l'effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/0 in favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari già assunti e pubblicati su relativo c.u. ordina incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**

**Avv. Marco Cardito**

## **Gara del 28/10/2023 MACCHIA - ATLETICO PISCIOTTA**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Atletico Pisciotta con cui ha chiesto l'applicazione dell'art. 55 N.O.I.F. (cause di forza maggiore) e quindi la ripetizione della gara; rilevato che la domanda fonda sulla dedotta impossibilità di raggiungere l'impianto per la gara oggetto di reclamo, in quanto il mezzo con cui i calciatori e i dirigenti della società reclamante viaggiavano, aveva subito un' avaria che impediva la prosecuzione della marcia. A sostegno di ciò la reclamante ha allegato attestazione redatta dalla Polizia Municipale di Pisciotta; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive con cui ha contestato l'avverso dedotto; letti gli atti, effettuata l'istruttoria, si ritiene raggiunta la prova della sussistenza della causa di forza maggiore invocata (trattandosi di atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS; delibera in dell'art. 55 NOIF la ripetizione della gara, trasmettendo gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per i consequenziali adempimenti; dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**

**Avv. Marco Cardito**

# GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

**GARE DEL 30/10/2023**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

## **Gara del 30/10/2023 ANACAPRI - SAVOIA 1908 S.S.D. A.R.L.**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Savoia 1908 S.S.D. A.R.L. con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata impiegato in campo n.4 calciatori "fuori quota" in violazione del regolamento disciplinante i "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" per il campionato Regionale Under 19; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; effettuata l'istruttoria, letti gli atti ufficiali di gara si rileva che il reclamo è fondato: risulta infatti dimostrato l'impiego di n.4 calciatori "fuori quota" in violazione del suindicato regolamento, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.1 del 6/7/2023 pag.33 il quale punisce detta inosservanza con la sanzione sportiva della perdita della gara ex art.10 C.G.S.; PQM dato atto della rituale comunicazione alle parti ex art.67 comma 6 C.G.S. delibera di accogliere il reclamo e per l'effetto di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3; infligge l'ammenda di euro 100,00 per detta violazione; dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**

**Avv. Marco Cardito**

## **Gara del 30/10/2023 UNIONE SPORTIVA SUCCIVO - VILLA LITERNO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Villa Literno con il quale la stessa ha censurato la posizione irregolare ai fini del tesseramento dei calciatori sig.ri Scarano Carmine, Ruggiero Giuseppe, Berotti Angelo e Misso Simone della società Unione Sportiva Succivo; esperti i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che i signori Scarano Carmine Pio e Misso Simone risultano tesserati a favore della società reclamata il primo a far data dal 31.10.2023 mentre il secondo a far data dal 2.11.2023 in data successiva alla disputa della gara invece i sig.ri Berotti Angelo e Misso Simone risultano attualmente svincolati PQM dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, delibera di accogliere il reclamo proposto e per l'effetto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della reclamante, infligge alla medesima l'ammenda di euro 200,00, squalifica i calciatori Scarano Carmine e Misso Simone per una gara effettiva per i calciatori Ruggiero e Berotti per una gara effettiva da scontarsi all'atto del tesseramento.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**

**Avv. Marco Cardito**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

Euro 200,00 UNIONE SPORTIVA SUCCIVO

Euro 100,00 ANACAPRI

#### **CALCIATORI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BEROTTI ANGELO (UNIONE SPORTIVA SUCCIVO)

RUGGIERO GIUSEPPE

(UNIONE SPORTIVA SUCCIVO)

MISSE SIMONE

SCARANO CARMINE PIO

(UNIONE SPORTIVA SUCCIVO)

(UNIONE SPORTIVA SUCCIVO)

## **GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE**

### **GARE DEL 22/10/2023**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 22/10/2023 A.S.D. DOLPHINS AGROPOLI - AGORA ACADEMY SRL**

il Giudice Sportivo Territoriale avv. Maurizio La Duca, letti il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Agorà Academy S.R.L., con cui quest'ultima ha censurato la regolarità della gara per aver la società Dolphins Agropoli utilizzato quale assistente di parte il sig. Basili Mario che non avrebbe avuto titolo a svolgere tale funzione, in quanto non censito nè tesserato alla data della disputa della gara in oggetto, inoltre, la medesima lamentava il mancato tesseramento o censimento del sig. Tarabusi Emiliano nonché della errata indicazione dell'impianto di gioco; ritualmente evocata, la controparte ha presentato documentazione con la quale intendeva dimostrare la regolarità del tesseramento dei soggetti sopra richiamati nonché l'effettiva disponibilità dell'impianto; esaminata la documentazione, dall'istruttoria è emerso che come indicato all'interno della memoria difensiva le pratiche dei tesseramenti per i sig.ri Basili Mario e Tarabusi Emiliano venivano depositati per il primo in data 18.10.2023, mentre per il secondo, in data 16/10/2023 ma venivano tesserati effettivamente solo a decorrere dalla data per il primo del 03/11/2023 mentre per il secondo in data 02/11/2023 quindi successivamente alla disputa della gara e per cui il sig. Basili Mario non aveva titolo a svolgere tale ruolo in violazione dell'art.63 comma 2 N.O.I.F. Tale circostanza è assorbente delle ulteriori motivazioni di reclamo; PQM dato atto della rituale comunicazione alle parti ex art.67 comma 6 C.G.S. delibera in accoglimento del reclamo proposto dalla società Agorà Academy S.R.L. di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0/3 in favore della reclamante di infliggere l'ammenda di euro 100,00 alla società reclamata, nulla dispone in riferimento al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**

**avv. Maurizio La Duca**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**SOCIETA'**

**AMMENDA**

Euro 100,00 A.S.D. DOLPHINS AGROPOLI

**Publicato in NAPOLI il 08 novembre 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**